

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

in attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2024 (L.r. n. 16/2008, art. 4; D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025; D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024; D.G.R. n. 12-1462 de 4 agosto 2025).

CUP J48H24001380002

1) Riferimenti normativi

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, dispone, tra le altre misure, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).

La D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, adottata in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16/2008, ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008 contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato.

Con Deliberazione n. 5-3618 del 30 luglio 2021, in particolare, sono state approvate, ai sensi del citato articolo 16, le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 16/2008, contenute nell'Allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 del suddetto Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017.

Con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 è stato ridefinito l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, a parziale modifica della suddetta D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021.

Con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022 sono state precisate le disposizioni sul regime di aiuti applicabile per l'erogazione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

Con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025 sono stati riformulati gli articoli 1 e 2, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, disponendo:

1. che l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in:
 - 20,00 euro, se appartenente alle specie Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætre*a), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*);
 - 18,00 euro, se appartenente alle specie Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*);
 - 12,50 euro, se appartenente alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*);
2. che l'indennità è riconosciuta prioritariamente ai soggetti arborei appartenenti alle specie Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætre*a), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*) e, in misura residuale, in

ragione delle disponibilità finanziarie previste dal piano di attività annuale di cui all'art. 3 della L.r. 16/2008, ai soggetti arborei appartenenti alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*);

3. che le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 16/2008 sono concesse quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2023/2831 del 15/12/2023) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Con D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024 è stato approvato il "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2024", che tra le attività previste comprende, al punto 2.1, la "Concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno" destinando 277.100,00 euro (impegno n. 2025/18447 cap. 178150), incrementabili fino a 350.000,00 euro con risorse derivanti dalle economie realizzate nell'ambito delle attività dei piani annuali di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, con le ulteriori risorse derivanti dall'incremento della tassa e con quelle derivanti dal recupero delle indennità indebitamente percepite.

Con D.G.R. n. 12-1462 del 4 agosto 2025, di approvazione del "Programma triennale 2025-2027 di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e del "Piano di attività 2025 attuativo della prima annualità" sono state destinate all'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno ulteriori risorse, di cui 96.300,00 euro residui dall'attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2024 (impegno n. 2025/18447 cap. 178150), 2.925,24 euro derivanti dal recupero di indennità erroneamente percepite afferenti ai bandi 2017-2020 (Impegno 2025/18449 cap. 178152) e 2.858,48 euro residui dall'attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2023, per un incremento totale di 102.083,72 euro ed un importo complessivo destinato di euro 379.183,72, con l'obiettivo di riconoscere il massimale unitario stabilito.

Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della L.r. n. 16/2008 sono concesse quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento".

Il presente avviso è finalizzato ad individuare le piante di riconosciuta capacità tartufigena oggetto dell'erogazione.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e alla ritenuta alla fonte del quattro per cento sui contributi pubblici a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 600/73.

2) Dotazione finanziaria

Le risorse stanziare ammontano a 379.183,72 euro.

L'importo unitario effettivamente erogabile, nel rispetto dei massimali individuati dalla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, sarà determinato in ragione del numero totale di piante riconosciute meritevoli di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, nel rispetto degli impegni e delle norme nel seguito specificati.

3) A chi si rivolge

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Picco.

La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di *Tuber magnatum* Picco nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.

L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione comunale agricoltura preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.

A tal fine i raccoglitori di tartufi, con riferimento al periodo per il quale è da dimostrarsi la capacità tartufigena, devono risultare in regola con il versamento della tassa di concessione regionale per la ricerca e raccolta dei tartufi. L'avvenuto pagamento della tassa è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, con l'avvertenza che dichiarazioni mendaci comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto.

L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.

In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.

In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.

Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m²/pianta).

In tali casi, il verbale di accertamento identifica la pianta cui viene attribuita la capacità tartufigena, specificandone la specie arborea e la posizione di riferimento.

Le piante che, se riconosciute produttrici di *Tuber magnatum* Picco, danno diritto all'indennità possono appartenere alle seguenti specie di latifoglie:

Querce: farnia (*Quercus robur*), rovere (*Quercus pætreæ*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*) con importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena pari a 20,00 euro;

Pioppi: pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido

Salici: salicone (*Salix caprea*), salice bianco (*Salix alba*), salice da vimini (*Salix viminalis*)

Tigli: tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*),

Carpini: carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*);

con importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena pari a 18,00 euro;

Nocciolo (*Corylus avellana*), per il quale l'indennità è riconosciuta in via residuale in ragione delle disponibilità finanziarie previste dal piano di attività annuale di cui all'art. 3 della L.r. 16/2008 e con importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena pari a 12,50 euro.

4) Impegni dei beneficiari

Per accedere all'indennità il proprietario/possessore deve assumere l'impegno a conservare le piante tartufigene, secondo il piano di coltura e conservazione contenuto nella domanda di erogazione del contributo e sottoscritto dal proprietario, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno dove le piante sono radicate.

L'impegno assunto deve essere mantenuto per cinque stagioni di raccolta del *Tuber magnatum* Picco, successive alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere e ricevere il contributo i richiedenti, oltre agli impegni specifici sottoscritti nel piano colturale, devono assumere esplicitamente gli impegni generali di seguito elencati:

- accettare il controllo, anche mediante ispezioni con accesso ai terreni, sulla sussistenza del patrimonio arboreo dichiarato e sul mantenimento degli impegni assunti, da parte della Regione Piemonte e/o dei soggetti dalla stessa incaricati;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti durante le varie fasi di gestione del patrimonio arboreo;
- mantenere e confermare formalmente l'impegno per il periodo stabilito, che inizia con la data di apertura del periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco dell'anno di presentazione della domanda e termina alla chiusura del quinto periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco successivo alla domanda;
- aggiornare tempestivamente i dati relativi al beneficiario in caso di variazioni, in particolare degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione del contributo e la situazione relativa alla titolarità di reddito d'impresa, provvedendo all'aggiornamento dei dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sia in occasione della presentazione della domanda telematica di indennità;
- permettere la libera ricerca sulle superfici interessate ai cercatori in regola con le leggi vigenti.

5) Casi di inammissibilità

Non possono beneficiare del contributo le piante ricadenti nelle tartufaie controllate o nelle tartufaie coltivate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 25 giugno 2008 n. 16 e in generale dove non siano permesse la libera ricerca e la raccolta.

Non verranno prese in considerazione le domande:

1. se il fascicolo aziendale del richiedente non è stato validato per l'anno di riferimento;
2. non presentate tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi>;
3. non corredate dalla documentazione prevista;
4. non conformi agli indirizzi e alle finalità dell'impegno e con le specifiche normative di legge;
5. prive dei dati necessari per la valutazione.

6) Come aderire

La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi> seguendo le istruzioni contenute nel manuale disponibile in rete nella homepage del servizio, **entro 75 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore dei terreni nei quali sono radicate le piante tartufigene oggetto di conservazione utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS) o da un soggetto da questi formalmente delegato ai sensi della normativa vigente.

I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all'Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati e validati annualmente. I richiedenti già soggetti alla tenuta del

fascicolo aziendale tramite un Centro di Assistenza Agricola non necessitano di ulteriore iscrizione. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l'iscrizione compilando uno dei seguenti moduli:

- per le persone fisiche:

Modulo_iscrizione_anagrafe_agricola_indennità_tartufi_persone_fisiche

- per le persone giuridiche:

Modulo_iscrizione_anagrafe_agricola_indennità_tartufi_persone_giuridiche

scaricabili dal sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura>.

Nel caso il richiedente volesse avvalersi della delega per la presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale dovrà essere compilato e sottoscritto dal delegato e dal delegante il:

"Modulo_registrazione_soggetto_professionista_delegato".

I moduli per l'iscrizione in Anagrafe agricola costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e pertanto le informazioni rese sono soggette alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci.

I moduli, completi dei dati richiesti, della fotocopia di un documento di identità valido e, nel caso di delega, anche dello specifico modulo, devono essere inviati a: foreste@regione.piemonte.it.

Sarà dato riscontro dell'avvenuta iscrizione ai richiedenti che abbiano fornito l'indirizzo mail.

I richiedenti che presentano la domanda per la prima volta, dovranno selezionare l'opzione "DOMANDA INIZIALE". La domanda iniziale contiene l'impegno, per la durata di un quinquennio, al rispetto del piano di coltura e conservazione, secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 5 - 3618 del 30 luglio 2021.

Per le annualità successive occorrerà selezionare l'opzione "DOMANDA DI CONFERMA" corrispondente al relativo numero d'ordine dell'annualità (prima, seconda, terza, quarta) e specificare il numero e la data di protocollo della domanda iniziale di riferimento.

Nel caso la domanda fosse in parte iniziale ed in parte di conferma sarà possibile effettuare selezioni plurime.

Terminato il quinquennio di validità sarà necessario presentare nuovamente la domanda iniziale per rinnovare l'impegno quinquennale al rispetto del piano di coltura e conservazione.

Dovrà essere compilata una domanda per ogni comune dove sono radicate le piante per le quali si intende chiedere il riconoscimento dell'indennità.

Sia nel caso di domanda iniziale sia nel caso di domanda di conferma sarà necessario selezionare le specie delle piante oggetto di domanda, tra quelle indicate al precedente punto 3, la loro tipologia distributiva (pianta singola, filare, gruppo di piante) e la localizzazione delle stesse, indicando i dati catastali delle particelle dove sono radicate selezionandone provincia, comune, sezione censuaria, foglio e numero di particella. La superficie catastale di ciascuna particella sarà indicata automaticamente al completamento della selezione. Per ciascuna particella si dovrà indicare il numero delle piante tartufigene oggetto di richiesta.

La procedura telematica è funzionale all'eliminazione degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda e necessaria per automatizzare i controlli.

Completata la compilazione di tutti i quadri ed effettuati i controlli informatici si potrà procedere alla trasmissione della domanda telematica.

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice per l'Amministrazione digitale) l'utilizzo di SPID, CIE o CNS per la presentazione dell'istanza telematica direttamente in proprio dal richiedente è requisito pienamente sufficiente e legittimante. Nel caso di presentazione della domanda avvalendosi di un soggetto delegato sarà necessario allegare la riproduzione digitale del modulo sottoscritto con firma autografa dal richiedente unitamente alla copia di un suo valido documento d'identità.

Il sistema invierà automaticamente una PEC al Comune interessato per informarlo dell'invio della domanda e, contemporaneamente, una mail al richiedente per confermare l'avvenuta trasmissione della stessa al comune di competenza. Inoltre il sistema assegnerà alla domanda un numero di riferimento.

7) Istruttoria e riconoscimento dell'indennità

Il Comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura di cui all'articolo 3bis della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e effettuare le necessarie verifiche in loco.

La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento.

La Commissione comunale Agricoltura non potrà riconoscere un numero di piante superiore a quello oggetto della richiesta.

Non saranno riconosciute valide le istruttorie effettuate dalle Commissioni comunali agricoltura e foreste del Comune non integrate dai due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale, o dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi o che risulteranno incomplete alla scadenza dei termini stabiliti per l'istruttoria.

I nominativi dei due rappresentanti dei raccoglitori che integrano la Commissioni dovranno essere riportati sul verbale della Commissione unitamente agli estremi della comunicazione dell'Associazione che li ha designati, nonché sul verbale di accertamento, se redatto.

Al verbale della Commissione sono altresì allegate le dichiarazioni sostitutive della tassa di concessione regionale al fine di dimostrare la capacità tartufigena del soggetto arboreo.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90.

La Regione Piemonte – Settore Foreste riceve le domande istruite dai singoli comuni direttamente tramite sistema e verifica il numero totale di piante approvate, sulla base del quale definisce l'importo dell'indennizzo riconoscibile per ciascun esemplare e provvede, entro ulteriori 30 giorni, all'approvazione dell'elenco di liquidazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 9 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., nel caso di ragionevole dubbio, le piante sono ammesse con riserva sino all'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione; in caso di irregolarità le piante non sono riconosciute meritevoli di indennità ed escluse dall'elenco di liquidazione.

8) Liquidazione dell'indennità

Le domande di pagamento sono inserite nell'elenco di liquidazione approvato con specifico provvedimento. IPLA, così come previsto dal contratto sottoscritto e acquisito al protocollo n. 13462 del 31 gennaio 2023 (repertoriato al n. 380/2023), provvede al pagamento delle indennità ai beneficiari.

9) Procedure di controllo del rispetto degli impegni

Successivamente alla liquidazione, la Regione Piemonte provvede ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Il campione da sottoporre a controllo in loco è individuato in relazione ai fattori individuati con D.D. n. 968/A1614A del 10/12/2024, proporzionalmente al numero di domande presentate complessivamente per ogni provincia e Città Metropolitana vocate, considerando i seguenti fattori:

- il 50% delle domande approvate con presenza di un numero di piante riconosciute produttrici pari o superiori a 50 (cinquanta);
- il 50% delle domande approvate con presenza di almeno un nocciolo tra le piante riconosciute produttrici;
- una quota casuale per assicurare controlli a rotazione su tutte le domande.

La Regione si avvale per le attività a controllo in loco dell'I.P.L.A. S.p.A. così come previsto dal contratto sottoscritto e acquisito al protocollo n. 13462 del 31 gennaio 2023 (repertoriato al n. 380/2023).

10) Regime degli aiuti di Stato

I contributi sono concessi nel rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Si richiamano in particolare:

- art. 1 (Campo di applicazione),
- art. 3 (Aiuti «*de minimis*»),
- art. 5 (Cumulo),
- art. 6 (Monitoraggio e comunicazione).

11) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

I dati personali che saranno forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

A tal fine si comunica che:

- i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale 25/06/2008, n. 16 e DGR n. 5-13189 del 8/02/2010. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore sopra riportato.
- i Responsabili esterni del trattamento sono CSI Piemonte e IPLA S.p.A., i cui dati di contatto sono rispettivamente protocollo@cert.csi.it e ipla@ipla.org;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.